

Supporto per pianificazione GR No. 08

1° febbraio 2017 (stato 1° gennaio 2023)

Articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio) e per scopi professionali (fuochi d'artificio per palcoscenici)

Basi legali

- Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione antincendio 840.100 del 15 giugno 2010, stato 1° febbraio 2017)
- Ordinanza sulla legge della protezione antincendio (840.110 del 26 ottobre 2010, stato 1° febbraio 2017)
- Legge federale sugli esplosivi (LEspl 941.41 del 25 marzo 1977, stato 1° gennaio 2023)
- Ordinanza sugli esplosivi (OEspl 941.411 del 27 novembre 2000, stato 1° gennaio 2023)
- Direttiva antincendio AICAA 12-15 "Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa" (del 1° gennaio 2015, edizione 1° gennaio 2017)
- Direttiva antincendio AICAA 26-15 "Sostanze pericolose" (del 1° gennaio 2015, edizione 1° gennaio 2017)

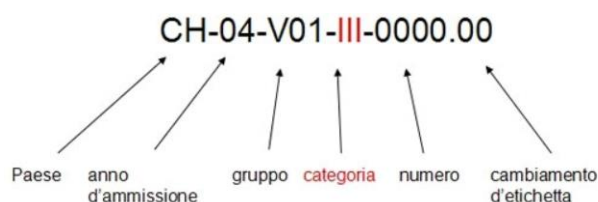
Categorie

Articoli pirotecnici per scopi ricreativi

- **Categoria F1**
Comprende i fuochi d'artificio che presentano **un pericolo molto ridotto**, che generano un impatto acustico trascurabile e che sono destinati per l'utilizzo in spazi confinati inclusi gli edifici d'abitazione. L'acquisto è consentito solo alle **persone sopra i 12 anni**. Per la vendita non è necessaria l'autorizzazione di vendita da parte del Cantone.
Esempi: fiammiferi del bengala, candele magiche, petardi, bombe da tavolo, ecc.
- **Categoria F2**
Comprende i fuochi d'artificio che presentano **un pericolo ridotto**, che generano un impatto acustico ridotto e che sono destinati per l'utilizzo in spazi confinati all'aperto. L'acquisto è consentito solo alle **persone sopra i 16 anni**. Per la vendita è **necessaria un'autorizzazione di vendita da parte del Cantone**.
Esempi: girandole fino a 100 g di massa esplosiva netta (MEN), vulcani fino a 250 g MEN, razzi fino a 75 g MEN, ecc.
- **Categoria F3**
Comprende i fuochi d'artificio che presentano **un pericolo medio**, che sono destinati per l'utilizzo all'aperto in ampi spazi aperti e il loro impatto acustico non nuoce alla salute umana, se usati secondo le disposizioni. L'acquisto è consentito solo alle **persone sopra i 18 anni**. Per la vendita è **necessaria un'autorizzazione di vendita da parte del Cantone**.
Esempi: razzi fino a 500 g MEN, vulcani fino a 750 g MEN, batterie pirotecniche fino a 1'000 g MEN, ecc.
- **Categoria F4**
Comprende i fuochi d'artificio che presentano **un pericolo elevato** (i cosiddetti fuochi d'artificio professionali), che sono destinati esclusivamente per l'utilizzo da parte di **persone con conoscenze specialistiche** (vedi anche OEspl articolo 119a, capoverso 7) e il loro impatto acustico non nuoce alla salute umana, se usati secondo le disposizioni. L'acquisto è consentito solo alle **persone sopra i 18 anni**. Questi fuochi d'artificio non possono essere venduti nel commercio al dettaglio (vendita pubblica). Esiste il dovere di tenere la contabilità.
Esempi: composizioni di fuochi d'artificio e batterie pirotecniche che possono essere acquistate solo con il documento inerente all'utilizzo.

- **Numero d'identificazione CH per articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio) delle categorie F1 - F3**

L'identificazione deve garantire che i fuochi d'artificio delle categorie F1 - F3 adempiano i requisiti essenziali (art. 26 OEspl) nella Svizzera.



Fonte: www.fedpol.admin.ch

In base all'indicazione della **categoria**, il venditore risp. l'utilizzatore può dedurre a quale categoria appartiene il fuoco d'artificio. L'attribuzione del numero d'identificazione avviene tramite l'Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica (UCEP) presso l'Ufficio federale di polizia.

- I = categoria F1, fuochi d'artificio che presentano un pericolo molto ridotto
- II = categoria F2, fuochi d'artificio che presentano un pericolo ridotto
- III = categoria F3, fuochi d'artificio che presentano un pericolo medio

Fuochi d'artificio per palcoscenici (articoli pirotecnici per scopi professionali)

Definizione secondo l'appendice della direttiva antincendio AICAA 26-15 "Sostanze pericolose":

- **Categoria T1**
Comprende gli articoli pirotecnici che presentano un pericolo ridotto, destinati all'uso su palcoscenici, in settori interni ed esterni, incluso l'uso per produzioni cinematografiche e televisive o affini.
→ Questi possono essere venduti solamente alle persone **sopra ai 18 anni**.
- **Categoria T2**
Comprende gli articoli pirotecnici destinati all'uso, da parte di persone con conoscenze specialistiche, su palcoscenici, in settori interni ed esterni, incluso l'uso per produzioni cinematografiche e televisive o affini.
→ Questi possono essere venduti solamente alle persone **sopra ai 18 anni, con conoscenze specialistiche**.

Ulteriori informazioni sono disponibili su (www.fedpol.admin.ch / Sicurezza / Pezzi pirotecnici):

[Informazioni sui pezzi pirotecnici](#)

Obbligo di autorizzazione e competenza

Nel cantone dei Grigioni esiste l'obbligo del permesso da parte della polizia del fuoco per l'accensione di articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio) e per scopi professionali (Legge sulla protezione antincendio, art. 7).

Chi vuole vendere fuochi d'artificio (categorie F2 fino a F4), deve richiedere un'autorizzazione di vendita presso la Polizia cantonale dei Grigioni, servizio esplosivi.

L'acquisizione e l'accensione di articoli pirotecnici delle categorie F4 e T2 sono riservate esclusivamente ai (alle) titolari di una licenza. Si tratta di un attestato inerente all'utilizzo di fuochi d'artificio A (FWA), fuochi d'artificio B (FWB) e fuochi d'artificio di scena (BF). Questi attestati professionali federali vengono rilasciati, dopo aver concluso con successo il corso, dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Chi desidera acquisire come consumatore articoli pirotecnici delle categorie F4 e T2 ha bisogno di un permesso d'acquisto, chi desidera accendere questi prodotti, un'autorizzazione per l'accensione. Il permesso di acquisto viene rilasciato dalla Polizia cantonale dei Grigioni, l'autorizzazione per l'accensione dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni. Se esiste un'autorizzazione unica per l'accensione rilasciata dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, per l'acquisto nelle categorie F4 e T2 non è necessario un ulteriore permesso di acquisto.

Acquisto, deposito e accensione per la categoria F1

Gli articoli pirotecnici della categoria F1 sottostanno alla responsabilità propria. Il deposito e l'accensione di questi articoli devono avvenire secondo le indicazioni del produttore.

Settore di competenza della Polizia cantonale dei Grigioni PoCa (KAPO)

Autorizzazioni per la vendita e per lo stoccaggio delle categorie F2, F3, F4

Chi desidera vendere e stoccare articoli pirotecnici delle categorie F2 fino a F4 deve richiedere per questo un'autorizzazione:

Polizia cantonale dei Grigioni, servizio esplosivi, Ringstrasse 2, 7000 Coira
Tel. no. +41 81 257 71 11, www.kapo.gr.ch / Servizio / Armi e fuochi d'artificio

- Formulário di domanda di **vendita** per le categorie F2 e F3 (www.kapo.gr.ch / Servizio / Armi e fuochi d'artificio):
[Domanda di vendita per le categorie F2 e F3](#)
- **Prontuario** per la vendita e lo stoccaggio di fuochi d'artificio (www.kapo.gr.ch / Servizio / Armi e fuochi d'artificio):
[Prontuario per lo stoccaggio e la vendita di fuochi d'artificio](#)

Il formulario di domanda per l'autorizzazione di vendita di fuochi d'artificio della categoria F4 viene rilasciato su richiesta dal 'Servizio esplosivi'.

Permesso di acquisto per le categorie F4, T2

Polizia cantonale dei Grigioni, servizio esplosivi, Ringstrasse 2, 7000 Coira
Tel. no. +41 81 257 71 11, www.kapo.gr.ch / Servizio / Armi e fuochi d'artificio

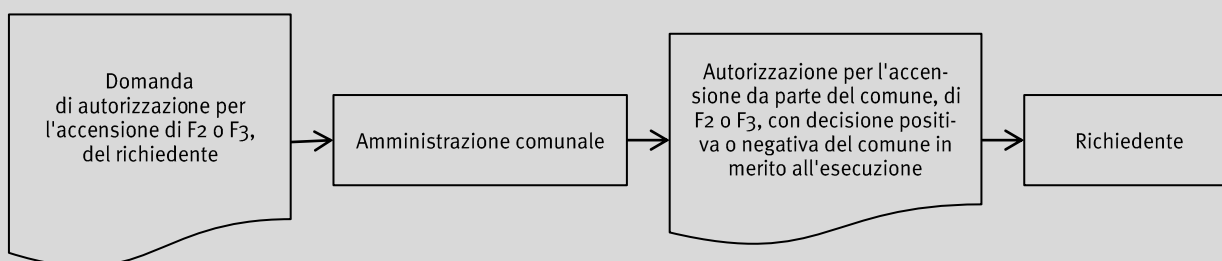
- Formulário di domanda per il **permesso di acquisto** (www.kapo.gr.ch / Servizio / Armi e fuochi d'artificio):
[Domanda Permesso di acquisto](#)

Settore di competenza del comune

Autorizzazione per l'accensione di articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio) delle categorie F2 e F3

Permesso della polizia del fuoco per l'accensione di articoli pirotecnici delle categorie F2 e F3

Il rilascio del permesso della polizia del fuoco per l'accensione di articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio), che presentano un pericolo ridotto (F2) o un pericolo medio (F3), è di competenza del **comune**. Rivolgetevi per favore all'amministrazione comunale.



Autorizzazione per l'accensione nelle categorie F4, T2 (T1)

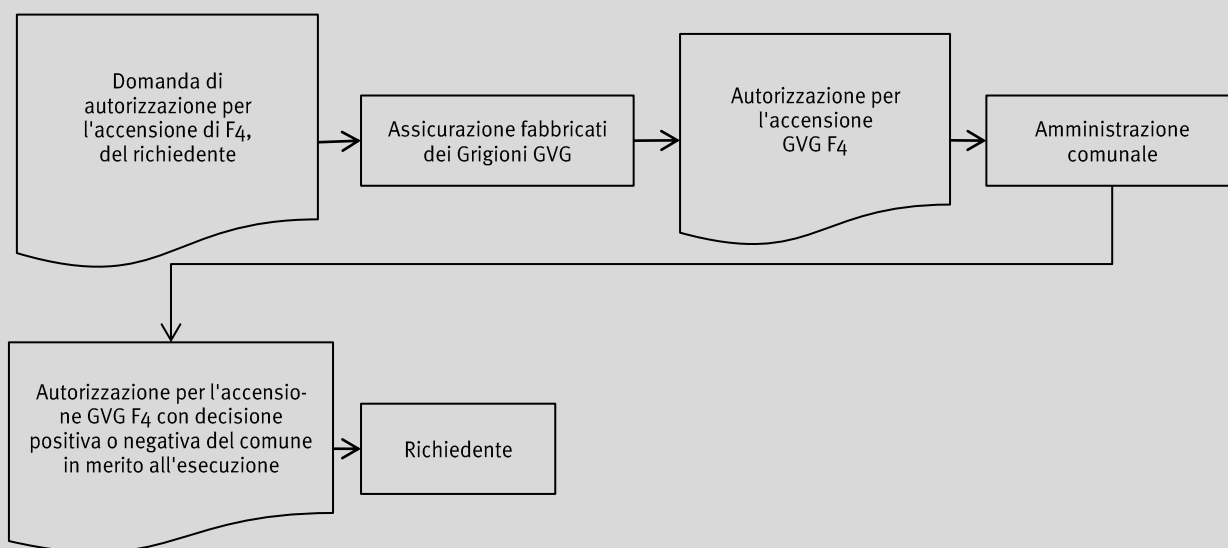
Permesso della polizia del fuoco per l'accensione di articoli pirotecnici delle categorie F4, T2 (T1)

Il rilascio del permesso della polizia del fuoco per l'accensione di articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio), che presentano un pericolo elevato, è di competenza del **Cantone**, risp. dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

Assicurazione fabbricati dei Grigioni, protezione antincendio, Ottostrasse 22, 7001 Coira

Tel. no. +41 81 258 90 50, www.gvg.gr.ch / Prevenzione / Download / Protezione antincendio / Moduli

- Formulário di domanda **'Autorizzazione per l'accensione'** per le categorie F4, T2 (www.gvg.gr.ch / Prevenzione / Download / Protezione antincendio / Moduli):
[Domanda Autorizzazione per l'accensione](#)
- Formulário di domanda **'Pirotecnica-Indoor'** per le categorie T1 e T2 (www.gvg.gr.ch / Prevenzione / Download / Protezione antincendio / Moduli):
[Domanda Pirotecnica-Indoor](#)



Le domande devono essere presentate per tempo (almeno 30 giorni in anticipo) alla rispettiva autorità per il rilascio dell'autorizzazione.

Prescrizioni antincendio relative al deposito e all'utilizzo di articoli pirotecnici

Direttiva antincendio AICAA 26-15 "Sostanze pericolose" (del 1º gennaio 2015, edizione 1º gennaio 2017)

1 Generalità

1.1 Articoli pirotecnici per scopi professionali

- Gli esplosivi e gli articoli pirotecnici destinati per altri scopi non possono essere utilizzati per scopi ricreativi.

1.2 Articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio)

- È vietato l'uso di fuochi d'artificio all'interno di costruzioni e impianti.
- Per i fuochi d'artificio della categoria F1 è richiesta l'autorizzazione solo per la produzione e per l'importazione. Le ulteriori prescrizioni per gli articoli pirotecnici non valgono per questa categoria.
- Per l'accensione dei fuochi d'artificio sono da rispettare le distanze di sicurezza indicate dal produttore.
- I fuochi d'artificio della categoria F4 sono riservati per l'uso professionale. Possono essere impiegati solo da persone con conoscenze specialistiche.

2 Deposito

2.1 *Requisiti generali*

- Gli articoli pirotecnici sono da conservare nelle loro confezioni di spedizione e d'imballaggio.
- I locali destinati allo stoccaggio di articoli pirotecnici devono essere refrigerati, asciutti, ben ventilati nonché a temperatura il più possibile costante.
- Gli impianti elettrici (per es. illuminazione, riscaldamento) devono essere installazioni fisse e non devono provocare l'accensione o la decomposizione della merce stoccata. Essi devono essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica per locali a rischio d'incendio.
- L'accesso ai locali di stoccaggio è consentito solo alle persone incaricate dal personale di sorveglianza responsabile. I locali di stoccaggio, quando si lasciano, sono da chiudere a chiave.
- Nei locali di stoccaggio è vietato fumare e utilizzare fuochi aperti. Il divieto deve essere segnalato in modo ben visibile.
- Presso gli accessi ai locali di stoccaggio si devono installare dispositivi di spegnimento adeguati alla situazione (per es. posti fissi di spegnimento, estintori portatili).
- Le porte verso l'interno del fabbricato devono avere una resistenza al fuoco EI 30 e devono aprirsi nella direzione della via di fuga.
- La polizia e il corpo pompieri devono essere avvisati sull'ubicazione e sul tipo di merce stoccata.
- Si deve evitare che i roditori possano introdursi nei locali di stoccaggio per fuochi d'artificio.
- I grandi depositi (più di 300 kg lordi di articoli pirotecnici) non possono essere situati in una zona abitata.
- I grandi depositi sono da proteggere contro i fulmini.

2.2 *Requisiti supplementari per depositi fino a 50 kg*

- I locali, nei quali viene stoccata temporaneamente una quantità lorda (senza imballaggio di spedizione) di articoli pirotecnici fino a 50 kg, devono avere una resistenza al fuoco EI 30. Possono essere adibiti anche ad altri usi, se il rischio d'incendio rimane esiguo.
- Per gli stoccaggi permanenti (cioè superiori a 1 mese), i locali di deposito devono essere conformi al minimo ai requisiti secondo la cifra 2.3.

2.3 *Requisiti supplementari per depositi fino a 300 kg*

- I locali, nei quali viene stoccata una quantità lorda (senza imballaggio di spedizione) di articoli pirotecnici fino a 300 kg, devono avere una resistenza al fuoco EI 60. Non possono essere adibiti per altri scopi.

2.4 *Requisiti supplementari per grandi depositi fino a 1'000 kg*

- I locali, nei quali viene stoccata una quantità lorda (senza imballaggio di spedizione) di articoli pirotecnici fino a 1'000 kg, devono essere situati lungo una parete esterna (decompressione) di costruzioni isolate e in materiali da costruzione RF1. I locali non possono avere sovrastrutture e non possono essere destinati ad altri scopi.
- I locali di stoccaggio sono da realizzare in costruzioni con materiali da costruzione RF1. I locali di stoccaggio situati all'interno o attigui nonché sul tetto devono essere privi di aperture e separati dai locali adiacenti con una resistenza al fuoco EI 90 con materiali da costruzione RF1.
- Le parti di fabbricati confinanti con i locali di stoccaggio non devono presentare pericoli d'incendio particolari, né essere locali a grande concentrazione di persone.

2.5 *Requisiti supplementari per grandi depositi oltre 1'000 kg*

- I depositi, nei quali viene stoccata una quantità lorda (senza imballaggio di spedizione) di articoli pirotecnici, superiore a 1'000 kg, devono essere costruzioni e impianti isolati, a un solo piano, con costruzione in materiali da costruzione RF1, non destinati ad altri scopi e situati a una distanza di protezione sufficiente rispetto alle costruzioni e agli impianti vicini.
- La distanza di protezione richiesta dipende dalla quantità stoccata e dal grado di pericolosità per il vicinato, e misura al minimo 20 m. Se la quantità stoccata è considerevole o le costruzioni vicine presentano rischi particolari (per es. lavorazione o stoccaggio di sostanze pericolose, lavorazione del legno, attività di alloggio, costruzioni con locali a grande concentrazione di persone, scuole), le distanze di protezione devono essere maggiori. La distanza di protezione richiesta deve essere approvata dall'autorità competente a mano di un'analisi dei rischi.

2.6 *Deposito notturno*

- Al di fuori degli orari di apertura, il fabbisogno giornaliero secondo la cifra 3.3 deve essere immagazzinato in locali di stoccaggio secondo le cifre 2.1 fino a 2.5.

- I fuochi d'artificio delle categorie F1 fino a F3 possono essere conservati fino a una quantità lorda massima di 1'000 kg (senza imballaggio di spedizione) in container a sé stanti, in materiale RF1 e non destinati ad altri scopi.
- Tra i container e i fabbricati, come tra i container a vicenda, deve essere osservata una distanza di sicurezza. Questa deve misurare almeno 5 m, fino a 300 kg di fuochi d'artificio, e almeno 10 m fino a 1'000 kg.
- Se le distanze di protezione risultassero inferiori, è da costruire un muro di schermatura con la resistenza al fuoco EI 60.

2.7 Deposito di breve durata

- Lo stoccaggio di breve durata e i preparativi dei grandi fuochi d'artificio, prima dell'accensione, devono avvenire in locali secondo la cifra 2.3, oppure in costruzioni isolate, realizzate in materiale RF1, al riparo dai raggi del sole e destinate esclusivamente a tale uso (per es. container).

3 Vendita di fuochi d'artificio

3.1 Requisiti generali

- I proprietari dei negozi e le persone collaboratrici devono essere capaci d'agire nonché affidabili. Devono avere esperienza con la manipolazione di fuochi d'artificio, conoscere le prescrizioni legislative e saper prendere le necessarie misure preventive di sicurezza.
- I fuochi d'artificio della categoria F4 non possono essere venduti nel commercio al dettaglio (vendita al pubblico). Esiste il dovere di tenere la contabilità.
- La vendita ambulante o sui mercati di fuochi d'artificio non è ammessa.
- La persona addetta alla vendita di fuochi d'artificio (per es. alla cassa) deve avere dal suo posto di lavoro il controllo completo sull'assortimento esposto.
- È vietato fumare nel raggio di almeno 2 m attorno al banco di vendita. Il divieto di fumare deve essere segnalato mediante cartelli ben visibili.
- Un estintore portatile idoneo (agente estinguente: acqua, schiuma spruzzata o nebulizzata) deve essere disponibile presso il banco di vendita.

3.2 Vendita nei fabbricati

- La vendita di fuochi d'artificio non è ammessa in:
 - a) locali di vendita a un solo piano, la cui superficie di vendita è superiore a 1'000 m²;
 - b) negozi di vendita, i cui locali di vendita sono dislocati su più piani e dotati di collegamenti aperti;
 - c) piani interrati.
- Nei locali di vendita, la scorta lorda (senza imballaggio di spedizione) di fuochi d'artificio non può superare i 30 kg. Essi devono essere conservati separati da altre sostanze a rischio d'incendio, in contenitori o cassetti chiusi, non accessibili ai clienti.
- Il banco di vendita non può essere disposto davanti alle entrate e alle uscite nonché in prossimità dei passaggi che entrano in considerazione come vie di fuga e di soccorso.
- Nelle vetrine e nelle bacheche è ammesso esporre solo campioni fittizi di fuochi d'artificio. I campioni fittizi devono essere identificabili come tali.

3.3 Stoccaggio all'aperto

- All'aperto la scorta di fuochi d'artificio non deve essere superiore al fabbisogno giornaliero. Fuori dall'orario d'apertura i fuochi d'artificio devono essere conservati in un deposito notturno secondo la cifra 2.6.
- La quantità massima lorda (senza imballaggio di spedizione) di fuochi d'artificio esposta al banco di vendita non può superare 300 kg.
- La distanza minima dalle facciate senza resistenza al fuoco deve essere di almeno 5 m. In caso contrario, si devono adottare adeguate misure di protezione antincendio, per es. rivestimenti resistenti al fuoco (almeno EI 60).
- I fuochi d'artificio devono essere protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari. Occorre fare attenzione che l'esposizione solare attraverso il vetro (per es. lastre di vetro, bottiglie), non produca un effetto a lente convessa con conseguente pericolo, e che l'irraggiamento termico di luci e corpi di riscaldamento non costituisca un pericolo. La copertura dei fuochi d'artificio con fogli di plastica non è permessa.
- Nelle vicinanze di aree in cui vengono manipolate sostanze pericolose (per es. presso le stazioni di servizio), la vendita di fuochi d'artificio è permessa solo dopo l'autorizzazione dell'autorità di protezione antincendio e adottando particolari provvedimenti (per es. vendita all'aperto a una distanza minima di 15 m dai distributori di carburante, stoccaggio dei fuochi d'artificio in contenitori di materiale incombustibile e dotati di chiusura).
- Nei negozi con una superficie di vendita inferiore a 200 m², è ammessa la vendita nella zona delle vetrine.
- È necessario rispettare le distanze sufficienti (minimo 5 m) rispetto alle uscite che servono da vie di fuga.

4 Fuochi d'artificio per palcoscenici

- È possibile l'utilizzo di articoli pirotecnici per palcoscenici e teatri delle categorie T1 e T2 (fuochi d'artificio per palcoscenici) nelle zone adatte e specificamente contrassegnate (per es. superfici per teatri, palcoscenici) con il consenso dell'autorità competente.
- I fuochi d'artificio per palcoscenici possono essere impiegati esclusivamente secondo le istruzioni sul loro uso e devono essere idonei e classificati per l'utilizzo previsto (Indoor / Outdoor). L'impiego deve avvenire esclusivamente tramite le persone specializzate con il rispettivo attestato (SEFRI cat. BF, nonché i perfezionamenti complementari).
- La lavorazione sul posto di singole componenti di articoli pirotecnici è riservata esclusivamente alle persone specializzate con il rispettivo attestato (SEFRI cat. BF, nonché i perfezionamenti complementari).
- Prima dello spettacolo sono da progettare accuratamente i fuochi d'artificio per palcoscenici e, tenendo conto dell'ambiente (per es. altezza dei locali, distanze dai materiali combustibili) nonché in presenza del personale istruito addetto allo spegnimento con dispositivi di spegnimento adeguati, sono da provare e da annunciare in tempo utile all'autorità competente per il collaudo in loco.
- I fuochi d'artificio per palcoscenici devono essere conservati sul posto in contenitori idonei, in materiali da costruzione RF1, dotati di chiusura. I contenitori devono essere collocati in locali con una resistenza al fuoco minima EI 30. Le porte che conducono in questi locali devono avere la resistenza al fuoco EI 30. I locali possono essere destinati anche ad altri scopi, se il rischio d'incendio rimane esiguo. La scorta lorda (senza imballaggio di spedizione) di fuochi d'artificio per palcoscenici non può superare i 50 kg.
- La persona competente per l'impiego di fuochi d'artificio per palcoscenici è anche responsabile dello stoccaggio.
- Secondo la situazione, l'autorità competente può richiedere ulteriori condizioni (per es. servizio di sorveglianza antincendio).

Accensione dei fuochi d'artificio - regole comportamentali in generale

Categorie F1 fino a F3

- I fuochi d'artificio non possono essere accesi da persone che non soddisfano la limitazione di età.
- Non portare appresso i fuochi d'artificio nelle tasche dei pantaloni, della giacca o del mantello.
- Leggere per tempo alla luce del giorno le istruzioni per i fuochi d'artificio e seguirle rigorosamente durante l'accensione.
- All'interno di fabbricati o nelle aree con grande concentrazione di persone non si possono accendere i fuochi d'artificio.
- Deve essere osservata la distanza minima dagli spettatori, dai fabbricati o dai materiali combustibili, come è indicato sui fuochi d'artificio.
- Un divieto cantonale di accendere fuochi vale anche per l'accensione dei fuochi d'artificio e deve essere rigorosamente ottemperato.
- Accendere solo dei singoli fuochi d'artificio, tenere gli altri fuochi d'artificio a una distanza sufficientemente grande e se necessario proteggerli dallo scoppietto delle scintille.
- I fuochi d'artificio devono essere ancorati secondo le istruzioni per l'uso o devono essere accesi con un corrispondente dispositivo di lancio.
- In caso di disfunzione di un fuoco d'artificio, aspettare almeno 15 minuti e non intraprendere altri tentativi di accensione.
- Gli oggetti inesplosi o i fuochi d'artificio non accesi devono essere restituiti al punto di vendita.

Categoria F4

- **La responsabilità per una sicura accensione è della persona designata sull'autorizzazione per l'accensione.**
- Il luogo per l'accensione deve essere scelto in modo che le distanze di sicurezza prescritte siano rispettate. All'interno di questa zona non possono intrattenersi persone estranee.
- Inoltre devono essere considerate le condizioni meteorologiche.
- Durante la preparazione all'aperto dei fuochi d'artificio della categoria F4, devono essere prese le necessarie misure di sicurezza. Nel raggio di 10 metri deve essere realizzata una barriera. È severamente vietato fumare e deve essere anche segnalato con avvisi di divieto.
- La lavorazione e l'accensione di articoli pirotecnici della categoria F4 rimangono riservate esclusivamente alle persone con conoscenze specialistiche (pirotecnici / pirotecniche), che hanno un corrispondente attestato professionale.
- Un divieto cantonale di accendere fuochi vale anche per l'accensione dei fuochi d'artificio e deve essere rigorosamente ottemperato.

Formazione (attestato professionale FWA / FWB e cat. BF)

La legislazione svizzera sugli esplosivi prevede oltre ad altro, che i fuochi d'artificio della categoria F4 e gli articoli pirotecnici della categoria T2 (fuochi d'artificio per palcoscenici) possono essere utilizzati solo da persone che sono in possesso del rispettivo attestato.

Solamente chi ha acquisito le necessarie conoscenze specialistiche della pirotecnica può preparare e accendere i fuochi d'artificio. Con ciò dovrebbe essere garantita un'attività possibilmente priva di incidenti e una manipolazione ammissibile e affidabile con gli articoli pirotecnici.

Con la legislazione sugli esplosivi, il legislatore ha imposto, alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), l'obbligo di vigilare sulla formazione e sugli esami per l'acquisizione dei permessi di brillamento e di utilizzazione. Questo significa tra altro di determinare cosa vale come utilizzo consentito e professionale degli articoli pirotecnici nonché quale materia deve essere contenuta nei corsi e negli esami.

L'organizzazione della formazione spetta all'Ufficio svizzero di coordinazione per i fuochi d'artificio (SKF):

<https://www.feuerwerk-skf.ch/accueil.html>

- Panoramica dei corsi fuochi d'artificio SKF FWA e FWB:
<https://www.feuerwerk-skf.ch/download.html?lang=fr>

I corsi fuochi d'artificio A (FWA), fuochi d'artificio B (FWB) e per i fuochi d'artificio per palcoscenici (SEFRI, permesso di utilizzazione fuochi d'artificio di scena BF) vengono effettuati dalla Federazione svizzera dei pompieri (FSP):

<https://www.swissfire.ch/c-i-fuochi-d-artificio>

Pericolo d'incendio di boschi

In caso di elevata siccità è proibito accendere articoli pirotecnici.

Presso l'Ufficio foreste e pericoli naturali trovate una panoramica sull'attuale pericolo d'incendio boschi nel cantone dei Grigioni (www.awn.gr.ch / Waldbrandgefahr):
[Carta Pericolo d'incendio boschi](#)

Osservate nelle vicinanze del bosco i cartelli sul pericolo d'incendio nei boschi!

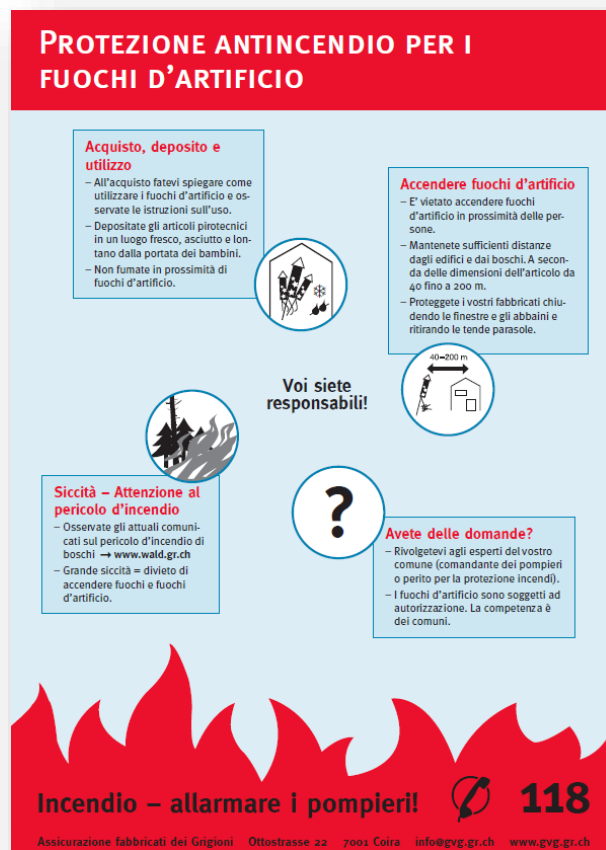


Foglio informativo

Foglio informativo "Protezione antincendio per i fuochi d'artificio"

www.gvg.gr.ch / Prevenzione / Download / Protezione antincendio / Informazioni:

[Foglio informativo Protezione antincendio per i fuochi d'artificio](#)



Questo supporto per pianificazione può essere scaricato dal nostro sito internet www.gvg.gr.ch alla rubrica Prevenzione / Download in formato pdf.